

La *Cour de Cassation* ammette la trascrizione dell'atto di nascita estero

di ALFIO GUIDO GRASSO

Ponendo fine a una lunga vicenda giudiziaria, l'*Assemblée plénière* ha accolto il ricorso contro la decisione di annullamento della trascrizione dell'atto di nascita estero, con il quale i coniugi Mennesson erano stati riconosciuti genitori di due bambine nate in California da maternità surrogata gestazionale (con ovulo formato da materiale genetico del marito committente e di una donatrice anonima).

Della vicenda era già stata investita una prima volta la Corte EDU (*Mennesson c. France*, 26 giugno 2014) la quale aveva riscontrato, nel rifiuto dell'autorità giudiziaria francese di riconoscere il rapporto con il padre genetico, una violazione del diritto alla vita privata dei figli. Sulla scorta della pronuncia europea, i coniugi Mennesson avevano chiesto il riesame della sentenza con la quale era stata annullata la trascrizione dell'atto di nascita californiano, facendo ricorso ad una procedura che consente nell'ordinamento francese la revisione di una decisione resa in violazione della CEDU, ancorché passata in giudicato (l. 16 novembre 2016, n. 1547). L'Assemblea plenaria, con l'*arrêt* del 5 ottobre 2018, n. 638, avvalendosi del Protocollo addizionale n. 16 alla Convenzione, aveva sottoposto ai giudici di Strasburgo una duplice questione: per un verso, se lo Stato eccedesse il proprio margine di apprezzamento rifiutando di registrare l'atto di nascita estero nella parte in cui attribuisce la maternità alla madre intenzionale; per l'altro verso, se l'adozione del figlio biologico del marito potesse rappresentare un mezzo alternativo idoneo alla trascrizione.

Secondo l'*Advisory Opinion* del 10 aprile 2019 della Grande Camera EDU, il diritto del minore al rispetto della vita privata pretende che gli ordinamenti nazionali ne riconoscano il rapporto con la madre d'intenzione, anche ove mancasse un legame genetico; tuttavia, l'osservanza dello stesso non impone che debba farsi luogo alla trascrizione dell'atto di nascita, in quanto la costituzione del rapporto filiale sarebbe conforme alla Convenzione anche se all'esito del ricorso ad altri istituti, quali l'adozione, purché venga assicurata la rapidità e l'effettività dell'attuazione del diritto del minore.

Tali principi hanno trovato infine riscontro nella decisione della *Assemblée plénière* del 4 ottobre 2019, la quale ha individuato nella trascrizione dell'atto di nascita estero l'unico

strumento compatibile con la necessità di riconoscere prontamente il rapporto con il genitore intenzionale e di assicurare le effettive esigenze di tutela dei minori. I supremi giudici transalpini hanno negato la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione, che avrebbe richiesto tempi incompatibili con l'interesse del minore, ponendo un precedente di grande interesse anche per l'ordinamento italiano: respingendo la tesi che una diversa soluzione potesse prevalere in forza dell'esigenza di ordine pubblico di evitare l'elusione delle norme che dispongono la nullità di qualunque convenzione avente ad oggetto una gestazione per altri (16-7 e 16-9 code civil).